



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI
Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

Prot. N. 092/2018

Data: 6 settembre 2018

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Danilo Toninelli

segreteria.ministro@mit.gov.it

Oggetto:

**OSSERVAZIONI SU CONSULTAZIONE PUBBLICA ON-LINE DEL MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SUL CODICE DEGLI APPALTI.**

Articolo 59 commi 1 e 1-bis - APPALTO INTEGRATO

Il Codice abolendo l'appalto integrato, e prevedendo, per lavori di importo superiori a 2.000.000 €, l'obbligo di utilizzo del criterio dell'OEPV, ha limitato la possibilità di "varianti migliorative", in quanto il progetto esecutivo, da porre a base di gara, essendo tale, possiede un elevato grado di dettaglio.

In tal modo viene lasciato poco spazio all'iniziativa del concorrente, atteso che lo stesso può apportare poche migliorie ad un progetto esecutivo verificato e validato, rispetto a quelle apportabili ad un progetto definitivo. Ciò rappresenta un danno per la Stazione Appaltante che, da un lato, non può di fatto avvalersi del contributo ideativo dei concorrenti e dall'altro è onerata dell'impegno economico dei corrispettivi per la prestazione della progettazione esecutiva.

Il Correttivo al Codice (D.Lgs 26/2017) ha altresì reso più evidente il danno arrecato alle S.A. Infatti esso ha previsto che il punteggio dell'elemento prezzo non può superare i 30 punti, e conseguenzialmente il peso degli altri elementi, principalmente quelli relativi all'offerta tecnica, hanno ricevuto una sopravvalutazione in termini di punteggi, anche se di fatto, come prima detto, si è fortemente ridotta la possibilità di miglioramenti progettuali.

PROPOSTA : Ripristinare la possibilità di utilizzo dell'appalto integrato.



Articolo 38 - QUALIFICAZIONI STAZIONI APPALTANTI

La bozza di DPCM sulla qualificazione delle S.A. a parere di questa Associazione, prevede requisiti troppo onerosi per i piccoli Enti. Basta pensare che la qualificazione L-LM (livello medio), relativo alla fascia di lavori fino alla soglia comunitaria, prevede una struttura stabile composta da 3 tecnici con laurea magistrale, 4 tecnici diplomati, 2 laureati in materie giuridiche, 2 amministrativi diplomati.

Ciò significa che i piccoli enti specialmente quelli delle aree interne del territorio comunale, sprovvisti di idonee piante organiche, per raggiungere una tale consistenza di struttura organizzativa, saranno costretti ad aggregazioni di decine di Enti o delegare le funzioni a centrali di committenza. Inoltre le prime esperienze relative ad aggregazioni già esistenti, hanno evidenziato tempi più lunghi per le procedure e costi di funzionamento elevati.

PROPOSTA: Vanno pertanto semplificate le procedure ed i requisiti per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 105 - SUBAPPALTO

Anche per importi inferiori alla soglia comunitaria, l'indicazione della terna è obbligatoria, laddove il subappalto possa riguardare attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012. Basta una piccola gara dove vi sono lavori rientranti nella categoria OG3 e troviamo buona parte di dette attività che possono essere oggetto di subappalto. Quindi per piccole gare il concorrente può essere tenuto ad indicare diverse terne per ognuna di dette attività, con aggravati procedurali notevoli.

PROPOSTA: Abolizione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, per importi inferiori alla soglia comunitaria, con eventuale obbligo, per le specifiche attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012, che il subappaltatore sia iscritto alla "white list".

Articolo 211 – PARERI DI PRECONTENZIOSO DELL'ANAC



I tempi di definizione del precontenzioso dinanzi all'ANAC sono troppo lunghi, ad oggi l'inizio dell'istruttoria avviene mediamente dopo circa sei mesi dopo dalla richiesta di avvalersi di tale strumento. I tempi del ricorso giurisprudenziale dinanzi al TAR sono, in genere, più brevi.

PROPOSTA: Vanno definiti normativamente i tempi di istruttoria del precontenzioso dinanzi all'ANAC ;

Articolo 85 VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il sorteggio e le verifiche dell'ex art. 48 non sono più contemplate nel Nuovo Codice.

Il Codice, però, non fornisce indicazioni precise circa i tempi e le modalità delle verifiche sulle dichiarazioni rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione.

I passaggi relativi alla dimostrazione dei requisiti non sono lineari, anzi presentano delle criticità, come già osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema dello stesso Codice, che invitava a definire meglio il rapporto tra autocertificazioni, DGUE, sistema di qualificazione e verifiche.

L'art. 85 comma 1 prevede espressamente che al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, le S.A. accettano il D.G.U.E. che ***“consiste in una autocertificazione come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o private”*** da quale risulta che il concorrente soddisfa i requisiti di partecipazione (art. 80 ed 83).

I documenti complementari al D.G.U.E. sono (vedi commi 2 e 3 art. 85) quelli che comprovano le dichiarazioni rese e che il concorrente nel DGUE stesso dichiara di essere in grado di fornire “su richiesta e senza indugio”.

Il comma 5 dell'art. 85 stabilisce che ***“ la S.A. può (e non deve) chiedere agli offerenti e ai candidati in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”*** e **comunque non li richiede se sono presenti nella banca dati dell'art. 81.**

Lo stesso comma 5 dell'art. 85 stabilisce che “prima dell'aggiudicazione i documenti complementari sono chiesti all'aggiudicatario”.

Dal combinato disposto delle norme di cui sopra risulta che i documenti complementari (ovvero la dimostrazione documentale di quanto dichiarato nel DGUE) devono essere obbligatoriamente richiesti all'aggiudicatario e solo eventualmente e se ritenuto necessario dalla S.A. richiesti in qualsiasi momento della procedura anche agli altri partecipanti.

Va definito cosa significa in **“qualsiasi momento”**?



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

Con l'entrata in vigore dell'art. 29 del Nuovo Codice, e soprattutto dopo la modifica apportata dal Decreto Correttivo (D. Lgs n. 56/2017), la procedura di gara, ed anche della proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali, è incentrata in una logica bifasica.

La prima si conclude con il provvedimento che determina le ammissioni ed esclusioni “**all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione art. 80 e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari, tecnico-professionale** (e di idoneità professionale)”.

La seconda riguarda la procedura di gara in senso stretto, ovvero esame e valutazione dell'offerta tecnica ed economica e si conclude con la aggiudicazione della stessa procedura.

Con il correttivo è stata apportata una modifica sostanziale alla prima fase, infatti il provvedimento che determina le esclusioni/ammissioni deve essere emesso “non all'esito delle valutazioni dei requisiti” come previsto nel D. Lgs n. 50/2016, ma “all'esito della verifica della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti”, come modificato dal Correttivo.

Tale modifica sostanziale può portare a contenziosi sull'operato illegittimo della S.A., laddove, la stessa dopo aver ammesso, ai sensi dell'art. 29, un operatore economico poi risultato aggiudicatario, riscontrasse nella successiva fase di verifica dei requisiti che lo stesso né è carente. In tal caso come asserito da parte della giurisprudenza non trova applicazione il disposto dell'art. 95 comma 10 del Nuovo Codice “ogni variazione successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini delle medie ... e per l'individuazione della soglia di anomalia” in quanto, l'ammissione è conseguenza di un operato illegittimo da parte della S.A.

Ad oggi volendo evitare tale situazione, è opportuno che la verifica dei requisiti autocertificati nel DGUE venga eseguita:

- per tutti i concorrenti
- e prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte;

attraverso il “sistema AVCPass” dell'ANAC (per il quale le modalità operative di funzionamento ed utilizzo, sono state stabilite con la deliberazione AVCP n. 111/2012 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 157/2016). Tale metodologia è però lunga e laboriosa (si pensi a gare con molti partecipanti).

PROPOSTA: Occorre che il Codice all'art. 29 precisi chiaramente quali siano gli adempimenti a carico delle Stazioni Appaltanti per definire “l'esito della verifica della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti”.



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI
Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

PROPOSTA ALTERNATIVA: Ripristinare la metodologia prevista dall'ex art. 48 del D. Lgs n. 163/2016, stabilendo modalità e tempistica delle verifiche sulle dichiarazioni rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione.

Articolo 95 - VALUTAZIONE OFFERTE ANOMALE

Le LL.GG. n. 3 sul RUP, al punto 5.3 ultimo periodo, prevedono: *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta EOPV.....la verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex art. 77 del Codice (Commissione Giudicatrice)”*.

Ciò rappresenta una GRANDE CONTRADDIZIONE

Da un lato si afferma che il RUP deve stare “lontano” dalle valutazioni della Commissione Giudicatrice per evitare condizionamenti strumentali, ma dall’altro si deve occupare di quella parte del procedimento di gara relativo alla verifica di congruità tecnico/economica, che riveste grande delicatezza e soggetta comunque a valutazioni discrezionali.

PROPOSTA: E’ opportuno che tale competenza sia attribuita esclusivamente alla Commissione Giudicatrice o apposita commissione tecnica anche nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo, oggi rimessa direttamente al RUP.

Articolo 95 – comma 4 e 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 95 – comma 10 bis PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA ECONOMICA

La disciplina Europea, da cui discendente il codice dei contratti, contempla un solo criterio di aggiudicazione che è quello dell’OEPV. Ma stessa nella normativa Europea tale criterio declinato in maniera differente poiché il rapporto prezzo/qualità può variare tra due estremi che sono quelli del solo prezzo e quello dalla sola qualità. Occorre quindi rifondare il criterio dell’OEPV lasciando alla Stazione Appaltante ogni scelta in merito all'incidenza dei requisiti in funzione della prestazione da acquisire al fine di poter individuare la miglior offerta. Ciò comporterebbe l’eliminazione del criterio del minor prezzo sostituendolo con l’OEPV valutata in base del solo prezzo.

Tale sistema presente nella Direttiva Europea è unico e contempla infinite combinazioni poiché, come già evidenziato nel c.2 dell’art.95 del Codice dei Contratti, il *“criterio dell’offerta economicamente più*



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto QUALITA'/PREZZO osulla base dell'elemento PREZZO o del COSTO**". Quindi e' lo stesso Codice che afferma come il criterio dell'OEPV possa essere individuato in base ad un rapporto qualita/prezzo o in base al sol pezzo o in base alla sola qualita' (art.95 c.7).

Si tratterebbe quindi di recepire in maniera corretta la Direttiva Europea 2014/24/UE (considerando 89, 90) ed l'art. 67 c.2 e la Direttiva Europea 2014/23/UE:

*"2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è **individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia**, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, **e PUO' includere il miglior rapporto qualità/prezzo**, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. "*

Questo fatto salve quelle fattispecie residuali, da disciplinare esplicitamente, in cui tali condizioni estreme del sol prezzo o della sola qualita' non siano applicabili (facolta' di cui al considerando n.89).

Al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato.

Considerando n.89 " *Occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiose dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. **Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia.***"

PROPOSTA: Abrogazione dei commi 4, 5 e 10 bis dell'art. 95 e riformulazione del criterio con possibilità di adottare l'OEPV anche in base al sol prezzo o alla sola qualità o al miglior rapporto qualita'/prezzo, come già riportato al c.2 dell'art. 95 del Codice, lasciando alla Stazione Appaltante ogni scelta in merito all'incidenza dei criteri al fine poter individuare la miglior offerta in base alla prestazione da acquisirsi. Questo fatto salve quelle fattispecie residuali da disciplinare esplicitamente. Si coglie l'occasione per evidenziare la necessita' di ridefinire la disposizione contenuta nel comma 14-bis dell'art.95 in quanto rappresenta un vincolo che limita l'attuazione del metodo dell'OEPV anche in ragione dei criteri ambientali minimi di cui all'art.34 c.2 e 3 del Codice.

Articolo 31 comma 3 - COMPETENZA DEL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA.



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

Dopo l'entrata in vigore del bando-tipo ANAC 1/2017, parte della dottrina, ma di recente, anche parte della giurisprudenza amministrativa, ritiene che nel settore degli appalti, sia vigente un modello di procedimento amministrativo speciale, differente da quello previsto dalla legge 241/1990, modello che attribuisce al RUP competenze gestionali dirigenziali.

Cioè sulla base delle indicazioni del bando-tipo, il RUP, anche se non riveste la qualifica di dirigente o l'incarico di responsabile di servizio dell'Ente Locale privo di dirigenza, e quindi non dotato delle competenze previste dagli artt. 16-17 del D. Lgs n. 165/2001 e dell'articolo 107 del D. Lgs n. 267/2000, può, comunque, adottare "provvedimenti di tipo definitivo", quali l'esclusione degli operatori economici, carenza dei requisiti richiesti, e l'esclusione del potenziale aggiudicatario laddove la sua offerta, a seguito del relativo procedimento, sia stata valutata come anomala.

In sintesi il procedimento che porta all'aggiudicazione di una procedura di gara (disciplinata dal Codice dei Contratti e Linee Guida, Bandi tipo etc) è differente dal procedimento amministrativo, definibile "ordinario" e disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Questa Associazione condivide un diverso l'orientamento, per le seguenti motivazioni.

A) DEROGABILITA' INDICAZIONI BANDO TIPO

L'articolo 71 del Codice dispone che "*le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo*". Pertanto le indicazioni del bando-tipo possono essere disapplicate, purchè la stazione appaltante motivi espressamente il proprio diverso avviso, avendo l'accortezza di non violare le norme di legge.

B) IL BANDO TIPO NON ASSEGNA FUNZIONI DIRIGENZIALI IN DEROGA ALLA LEGGE 241/90

Il bando-tipo al punto 19 prevede che "*il[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a:*

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;*
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;*
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;*
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice".*



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

Al medesimo punto 19 il bando tipo considera tre ipotesi di competenza a disporre l'esclusione:

1. del Rup;
2. del seggio di gara;
3. di apposto ufficio o servizio.

Le ipotesi 2 e 3 funzionano sul piano giuridico solo se il provvedimento sia adottato dal vertice del seggio o dell'ufficio/servizio coincidente con il dirigente o responsabile di servizio, atteso che solo questi possono adottare i provvedimenti decisionali.

L'ipotesi 1, non giustifica l'attribuzione di competenze dirigenziali al RUP in quanto lo stesso può benissimo coincidere col dirigente o il responsabile di servizio: anzi, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990, questa è l'ipotesi ordinaria e normale.

Inoltre lo stesso Codice dei contratti fa espresso riferimento alla legge n. 241/90 atteso che:

- l'articolo 30, comma 8 dispone: *"Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile"*;
- l'articolo 31, comma 3, dispone: *"Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti"*.

In base all'art. 16 del D. Lgs n. 165/2001 ed all'art. 107 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000:

- la responsabilità delle procedure di gare è rimessa in capo ai dirigenti o ai responsabili del servizio incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (art. 107, comma 4, del D. Lgs 267/2000).

Per quanto sopra evidenziato questa Associazione ritiene che il Codice dei contratti, non abbia creato un nuovo modello procedurale "parallelo", alla legge n. 241/90 ma sia, invece, pienamente rispettoso della legge 241/1990.

Infatti applicando proprio lo schema generale della legge 241 /1990 e, in particolare la previsione del suo articolo 6, comma 1, lettera e), il RUP trasmette le risultanze istruttorie che evidenzino la necessità di escludere l'operatore economico all'organo competente per l'adozione, cioè al dirigente o al responsabile di



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI
Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

servizio. Non vi sarà alcuna trasmissione di risultanze istruttorie nel caso di coincidenza tra dirigente o responsabile di servizio e Rup.

PROPOSTA: E' opportuno che l'art. 31 al comma 3 o al comma 4 del Codice chiarisca se nelle procedure di gara al RUP sono affidate o meno funzioni dirigenziali analoghe a quelle previste dall'art. 16 del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 107 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, che gli consentano di emettere i provvedimenti di esclusione dei concorrenti e di aggiudicazione delle procedure stesse.

Articolo 113 comma 2 – INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE.

L'art. 113 comma 2 del Codice oltre ad escludere dalla ripartizione dell'incentivo le attività di progettazione e quindi del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, non riporta tra le attività ammesse alla ripartizione anche quelle relative allo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Questa associazione ritiene che tale omissione sia solo una "mancanza testuale", atteso che l'attività di direzione lavori, che è svolta in parallelo al coordinamento, è ammessa al riparto dell'incentivo. Alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, interpellate in merito, hanno però, fornito parere negativo in quanto le attività indicate al comma 2 dell'art. 113 sono tassative, essendo ivi riportato il termine "esclusivamente" e tra queste non è riportato il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Peraltro, ai sensi del D.M. 49/18 art.2, l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e' svolta in via prioritaria dal Direttore dei Lavori e quindi soggetta ad incentivazione.

PROPOSTA: All'art. 113 comma 2 va inserito anche l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Articolo 73 comma 4 – PUBBLICAZIONE BANDI A LIVELLO NAZIONALE.

In attuazione dell'art. 72 comma 4 del Codice il Decreto Ministero delle Infrastrutture 02/12/2016, ha ripristinato la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti di gara, per servizi/forniture di importo oltre soglia comunitaria e per lavori oltre l'importo di 500.000 euro.

La pubblicità sui quotidiani, rappresenta esclusivamente una forma di finanziamento agli stessi a carico delle stazioni appaltanti, infatti non è previsto il rimborso da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216 comma 11.



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

Ma anche ai fini strettamenti pubblicitari essa rappresenta una forma poco utilizzabile, atteso che, a parte il costo del quotidiano, l'avviso o l'esito sono pubblicati per estratto e per un solo giorno; mentre sul "Servizio Contratti" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, accessibile gratuitamente ad ogni operatore economico, è possibile trovare in formato integrale e per l'intero periodo previsto di pubblicità, tutte procedure pubblicate dalle stazioni appaltanti in Italia, con allegata tutta la documentazione di gara necessaria per partecipare alla gara quali allegati, modulistica elaborati progettuali etc.

Sullo stesso sito del Ministero per ogni procedura in corso è inoltre visionabile il corso della procedura quali: le esclusioni/ammissioni, le convocazioni sedute di gara, altri avvisi l'esito di gara, e ciò in attuazione dell'art. 29 comma 2 del Codice stesso.

La pubblicità sul "Servizio Contratti" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, risulta essere ad oggi la più efficace forma pubblicitaria di avvisi ed esiti di gara, e la più utilizzata dagli operatori economici.

PROPOSTA: All'art. 73 comma 4 va espressamente indicato l'esclusione della pubblicità degli avvisi e degli esiti di gara sui quotidiani nazionali e locali.

Il Presidente Nazionale U.N.I.T.E.L.

Arch. Bernardino Primiani